



S E N T E N Z A N . 7 0 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74123

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Foria n° 130 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 23 ottobre 2023 (omissis) ha evidenziato che, alla data del 31 ottobre 2022 nella quale era stato collocato in quiescenza dall'ASL Napoli 3 Sud, sul proprio stipendio gravava una trattenuta mensile di 530 euro, riferita ad una cessione del quinto dello stipendio stesso in favore della Banca Popolare Pugliese (d'ora in poi: BPP); e che quella

trattenuta era ulteriormente gravata anche sulla pensione che, dal novembre 2022, gli era stata attribuita dall'INPS. Tuttavia egli ha lamentato che, allorquando aveva poi rifinanziato quel prestito, aveva appurato che le sette rate da novembre 2022 a maggio 2023 erano state riversate dall'INPS non a BPP, bensì ad altra banca; e che inoltre, nel giugno e nel luglio 2023, l'INPS aveva riversato le rispettive trattenute mensili non già al nuovo creditore, cioè ad IBL Banca, ma a BPP, pur ormai *sine titulo*.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato che l'INPS gli restituisse l'ammontare delle suddette sette rate mensili, cioè 3.710 euro: ammontare che, onde estinguere il debito verso BPP e poter così rifinanziare la cessione stessa, lui si era visto costretto a sborsare *ex novo* in favore di BPP stessa.

2. Con comparsa depositata il 3 maggio 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver chiesto vanamente al *falsus accipiens*, cioè alla Banca di Credito Popolare (in sigla: BCP), la restituzione della somma di 3.710 euro rivendicata dal (omissis)e, quindi, di aver disposto il rimborso in favore di costui; nonché invocando un rinvio, onde eseguire il relativo pagamento.

Poi, con memoria prodotta il 13 di quello stesso mese, l'INPS ha soggiunto che BCP aveva aderito alle richieste indirizzatele; ed ha invocato la cessazione della materia del contendere, una volta che all'odierno ricorrente fosse stata restituita la somma da lui domandata.

3. All'udienza svoltasi il 13 maggio 2024 è stato concesso un rinvio per accertare la materiale restituzione dei 3.710 euro pretesi (omissis); ed altresì è stata sollevata *ex officio* una questione di giurisdizione. Però nessuno scritto è venuto dalle parti; e la successiva udienza del 1° luglio 2024 è stata rinviata per mancata comparizione del (omissis). Poi, all'udienza del 3 settembre 2024, è stato concesso un ulteriore rinvio per appurare l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Infine, dopo che con memoria prodotta il 18 settembre 2024 il (omissis) aveva confermato l'avvenuta restituzione dei 3.710 euro oggetto del contendere, all'udienza del 25 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Sul piano sostanziale quanto affermato dal (omissis) nella memoria depositata il 18 settembre 2024 rende indubbia la cessazione della materia del contendere, a prescindere da chi sia stato il soggetto, cioè l'INPS od il *falsus accipiens*, che materialmente gli abbia restituito il *quantum* di 3.710 euro da lui rivendicato.

Inoltre, nella precedente udienza del 13 maggio di quello stesso anno, lui aveva chiarito che era stato già sanato l'ulteriore problema adombrato nel ricorso, in merito al riversamento delle trattenute per i mesi di giugno e luglio 2023. Mentre la cessazione della materia del contendere induce a prescindere dal vagliare *funditus* la questione di giurisdizione, pur sollevata in quella medesima udienza.

5. È altresì palese la soccombenza virtuale dell'INPS: a carico del quale, alla luce della tortuosa definizione dell'odierno giudizio, vanno liquidate in 1.000 euro le spese di lite dovute al (omissis) oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Claudio Parisi, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74123, proposto da (omissis) contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;

- 2) condanna l'INPS a pagare (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Claudio Parisi, dichiaratosi antistatario;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli